



N. 1301-A

Relazione orale
Relatore LUCHERINI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 1° aprile 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli affari europei**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

11 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VERDUCCI)

25 marzo 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 2, del seguente comma: «2. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*1. *Identico*

2. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)**Identico*

